

Legislazione UE Giurisprudenza Comunitaria e Internazionale



notiziario n. **2** febbraio 2014

SOMMARIO

Legislazione

Decisione del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla designazione dei membri del comitato previsto all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 febbraio 2014, causa C-18/13

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 febbraio 2014, causa C-466/12

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 febbraio 2014, causa C-479/12

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 febbraio 2014, causa C-596/12

Giurisprudenza Comunitaria

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 febbraio 2014, causa C-69/13

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 febbraio 2014, causa C-385/12

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 febbraio 2014, causa C-1/13

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 febbraio 2014, causa C-323/12

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 27 febbraio 2014, causa C-110/13

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 febbraio 2014, causa C-424/12

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 febbraio 2014, causa C-32/13

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 febbraio 2014, causa C-528/12

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 febbraio 2014, causa C-351/12

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 febbraio 2014, causa C-613/12

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 febbraio 2014, causa C-396/12

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 febbraio 2014, causa C-65/12

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 febbraio 2014, causa C-588/12


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 febbraio 2014, causa C-98/13

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 febbraio 2014, causa C-79/13

Avvertenza:

Per la consultazione dell'intero testo dei documenti qui segnalati, è possibile interrogare i seguenti siti:

- per la legislazione: <http://www.europa.eu.int>
(nella sezione "Documenti" selezionare "Eur-Lex" e successivamente "Legislazione")
- per la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE: <http://www.curia.eu.int>
(selezionare i moduli di ricerca nelle pagine dedicate alla Giurisprudenza)
- per la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: <http://www.echr.coe.int>
- per le norme di attuazione nazionale: <http://www.gazzettaufficiale.it>

Il testo integrale delle sentenze qui pubblicate e contrassegnate con  può leggersi anche in www.cortedicassazione.it alla voce "Servizio novità"

Segnalazioni o suggerimenti possono essere inviati ai seguenti indirizzi:

FAX Ced 06 6883400
ced.cassazione@giustizia.it

Redazione:

*Vincenzo Di Cerbo - coordinatore
Valeria Piccone - selezione documenti
Gianna Cicco - raccolta materiali
Giovanni Nardelli - realizzazione grafica*

Decisione del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla designazione dei membri del comitato previsto all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 41 del 12 febbraio 2014, pag 18

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
5 febbraio 2014

«Rinvio pregiudiziale – Imposte dirette – Libertà di stabilimento – Normativa tributaria nazionale che istituisce un’imposta straordinaria sul fatturato dell’attività di commercio al dettaglio – Catene di negozi della grande distribuzione – Sussistenza di effetti discriminatori – Discriminazione indiretta»

Nella causa **C-385/12**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Székesfehérvári Törvényszék (Ungheria) con decisione del 26 luglio 2012, pervenuta in cancelleria il 13 agosto 2012, nel procedimento Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága,

LA CORTE
dichiara

Gli articoli 9 TFUE e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro relativa ad un’imposta sul fatturato del commercio al dettaglio che obbliga i contribuenti che costituiscono, nell’ambito di un gruppo di società, «imprese collegate», ai sensi della normativa medesima, a sommare i rispettivi fatturati ai fini dell’applicazione di un’aliquota fortemente progressiva per poi successivamente ripartire tra di loro l’importo dell’imposta così calcolata in ragione del prorata del rispettivo fatturato reale, quando – ciò che spetta al giudice del rinvio verificare – i contribuenti appartenenti a un gruppo di società e ricompresi nello scaglione più elevato dell’imposta straordinaria sono «collegati», nella maggior parte dei casi, a società con sede in un altro Stato membro.

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
6 febbraio 2014

«Direttiva 79/1072/CEE – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi residenti in un altro Stato membro – Modalità per il rimborso dell’IVA – Soggetti passivi che

hanno nominato un rappresentante fiscale conformemente alle disposizioni nazionali precedenti all’adesione all’Unione – Esclusione – Nozione di “soggetto passivo non residente all’interno del paese” – Condizione dell’assenza di un centro di attività – Condizione dell’assenza di cessione di beni o di prestazione di servizi – Cessioni di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 171»

Nella causa **C-323/12**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel București (Romania), con decisione del 26 aprile 2011, pervenuta in cancelleria il 5 luglio 2012, nel procedimento E.ON Global Commodities SE, già E.On Energy Trading SE contro Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București – Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți

LA CORTE
dichiara

Le disposizioni dell’ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, in combinato disposto con gli articoli 38, 171 e 195 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2007/75/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, devono essere interpretate nel senso che un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro e che abbia effettuato cessioni di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori stabiliti in un altro Stato membro ha il diritto di avvalersi dell’ottava direttiva 79/1072 in tale secondo Stato al fine di ottenere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte. Tale diritto non è escluso per il semplice fatto di avere nominato un rappresentante fiscale identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in quest’ultimo Stato.

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
6 febbraio 2014

«Rinvio pregiudiziale – IVA – Direttiva 2006/112/CE – Inversione contabile – Diritto alla detrazione – Versamento dell'imposta al prestatore di servizi – Omissione di indicazioni obbligatorie – Versamento di IVA non dovuta – Perdita del diritto a detrazione – Principio della neutralità fiscale – Principio della certezza del diritto»

Nella causa **C-424/12**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Oradea (Romania), con decisione del 26 giugno 2012, pervenuta in cancelleria il 18 settembre 2012, nel procedimento
SC Fatorie SRL contro Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor

LA CORTE
dichiara

Nell'ambito di un'operazione soggetta al regime dell'inversione contabile, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, ed il principio della neutralità fiscale, non ostano a che il beneficiario di servizi venga privato del diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto che ha indebitamente versato al prestatore di servizi sulla base di una fattura redatta in modo errato, e ciò anche nel caso in cui la correzione di tale errore sia impossibile a causa del fallimento di tale prestatore.

Il principio della certezza del diritto non osta ad una prassi amministrativa delle autorità tributarie nazionali consistente nel revocare, entro un termine di decadenza, una decisione con la quale esse hanno riconosciuto al soggetto passivo un diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, reclamando dal medesimo, a seguito di un nuovo controllo, tale imposta nonché maggiorazioni di mora.

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
6 febbraio 2014

«Rinvio pregiudiziale – Diritto delle imprese – Direttiva 78/660/CEE – Pubblicità dei conti annuali consolidati di taluni tipi di società – Applicazione delle norme di pubblicità di tali conti alle società soggette alla legislazione di uno Stato membro e appartenenti a un gruppo la cui società madre è soggetta alla legislazione di un altro Stato membro»

Nella causa **C-528/12**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Landgericht Bonn (Germania), con decisione del 12 novembre 2012, pervenuta in cancelleria il 21 novembre 2012, nel procedimento
Mömax Logistik GmbH contro Bundesamt für Justiz

LA CORTE
dichiara

L'articolo 57 della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, come modificata dalla direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro la quale esoneri un'impresa figlia soggetta alla legislazione di tale Stato dagli obblighi posti dalle disposizioni di detta direttiva concernenti il contenuto, il controllo nonché la pubblicità dei conti annuali soltanto nel caso in cui anche l'impresa madre sia soggetta alla legislazione di detto Stato.

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
6 febbraio 2014

«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale e tariffa doganale comune – Accordo euromediterraneo con l'Egitto – Articolo 20 del protocollo n. 4 – Prova dell'origine – Certificato di circolazione delle merci EUR.1 – Certificato di circolazione delle merci EUR.1 sostitutivo rilasciato quando la merce non è più sotto il controllo dell'autorità doganale competente per il rilascio – Diniego di applicazione del regime preferenziale»

Nella causa **C-613/12**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania), con decisione del 12 dicembre 2012, pervenuta in cancelleria il 24 dicembre 2012, nel procedimento Helm Düngemittel GmbH contro Hauptzollamt Krefeld

LA CORTE
dichiara

L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2001, approvato con la decisione 2004/635/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004, deve essere interpretato nel senso che l'origine egiziana di una merce, in relazione al regime doganale preferenziale instaurato da tale accordo, può essere provata anche quando la merce sia stata suddivisa al momento dell'arrivo in un primo Stato membro ai fini della spedizione di una sua parte verso un secondo Stato membro e il certificato di circolazione delle merci EUR.1 sostitutivo, rilasciato dalle autorità doganali del primo Stato membro per la parte di tale merce spedita verso il secondo Stato membro, non soddisfi le condizioni previste per il rilascio di tale certificato all'articolo 20 del protocollo n. 4 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, come modificato dalla decisione n. 1/2006 del Consiglio di associazione UE-Egitto, del 17 febbraio 2006.

La deduzione di tale prova richiede tuttavia, da un lato, che l'origine preferenziale della merce inizialmente importata dall'Egitto sia attestata mediante un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dalle autorità doganali egiziane conformemente a tale protocollo e, dall'altro, che l'importatore provi che la parte di merce separata nel primo Stato membro e spedita verso il secondo Stato membro corrisponda a una parte della merce importata dall'Egitto nel primo Stato membro. Spetta al giudice del rinvio verificare se tali condizioni siano soddisfatte nel procedimento principale.

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

6 febbraio 2014

«Rinvio pregiudiziale – Marchi – Direttiva 89/104/CEE – Diritti conferiti dal marchio – Marchio notorio – Tutela estesa a prodotti o servizi non simili – Utilizzo da parte di un terzo senza giusto motivo di un segno identico o simile al marchio notorio – Nozione di “giusto motivo”»

Nella causa **C-65/12**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione del 3 febbraio 2012, pervenuta in cancelleria l'8 febbraio 2012, nel procedimento Leidseplein Beheer BV, Hendrikus de Vries contro Red Bull GmbH, Red Bull Nederland BV

LA CORTE
dichiara

L'articolo 5, paragrafo 2, della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dev'essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio notorio può essere obbligato, in forza di un «giusto motivo» ai sensi di tale disposizione, a tollerare l'utilizzo da parte di un terzo di un segno simile a tale marchio per un prodotto identico a quello per il quale il citato marchio è stato registrato, qualora sia assodato che tale segno è stato utilizzato anteriormente alla registrazione di detto marchio e l'utilizzo fatto per il prodotto identico ha avuto luogo in buona fede. Per valutare se ciò si verifichi nel caso di specie, spetta al giudice nazionale tener conto, in particolare:

- del radicamento e della notorietà di tale segno presso il pubblico interessato,
- del grado di contiguità fra i prodotti e i servizi per i quali lo stesso segno è stato originariamente utilizzato e il prodotto per il quale il marchio notorio è stato registrato e
- della pertinenza economica e commerciale dell'utilizzo per tale prodotto del segno simile al citato marchio.

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

6 febbraio 2014

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1383/2003 – Misure dirette ad impedire l'immissione in commercio di merci

contraffatte e di merci usurpative – Articolo 2 – Ambito di applicazione del regolamento – Vendita, a partire da uno Stato terzo, tramite Internet, di un orologio contraffatto per uso personale a un privato residente in uno Stato membro – Sequestro dell’orologio ad opera delle autorità doganali al momento del suo ingresso nel territorio dello Stato membro – Regolarità del sequestro – Presupposti – Condizioni concernenti la violazione dei diritti di proprietà intellettuale – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 4 – Distribuzione al pubblico – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 5 – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 9 – Uso nel commercio»

Nella causa **C-98/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Højesteret (Danimarca) con decisione del 25 febbraio 2013, pervenuta in cancelleria il 27 febbraio 2013, nel procedimento
Martin Blomqvist contro Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA

LA CORTE
dichiara

Il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, dev’essere interpretato nel senso che il titolare di un diritto di proprietà intellettuale su una merce venduta a una persona residente nel territorio di uno Stato membro a partire da un sito Internet di vendita online situato in un paese terzo goda, nel momento in cui tale merce fa ingresso nel territorio di tale Stato membro, della protezione garantita a tale titolare dal predetto regolamento per il solo fatto che detta merce è stata acquistata. A tal fine non è necessario, in aggiunta, che la merce di cui trattasi sia stata oggetto, prima della vendita, di un’offerta di vendita o di una pubblicità rivolta ai consumatori di tale medesimo Stato.

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
13 febbraio 2014

«Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Prestazioni fornite – Controllo – Prestatore del servizio che non dispone delle risorse necessarie – Nozione di evasione fiscale – Obbligo di constatare d’ufficio l’evasione fiscale – Requisito della fornitura effettiva del servizio – Obbligo di tenere una contabilità sufficientemente dettagliata – Contenzioso – Divieto per il giudice di qualificare penalmente l’evasione e di aggravare la situazione del ricorrente»

Nella causa **C-18/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria), con decisione dell’11 dicembre 2012, pervenuta in cancelleria il 14 gennaio 2013, nel procedimento
Maks Pen EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Sofia, in precedenza Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Sofia

LA CORTE
dichiara

1) *La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che un soggetto passivo effettui la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto riportata nelle fatture emesse da un prestatore di servizi qualora risulti che il servizio è stato sì fornito, ma non da tale prestatore o dal suo subappaltatore – segnatamente perché costoro non disponevano del personale, delle risorse materiali e degli attivi necessari, le spese della prestazione non sono state contabilizzate nei loro registri e l’identità dei firmatari di taluni documenti a titolo di prestatori del servizio si è rivelata inesatta –, alla doppia condizione che tali fatti integrino un comportamento fraudolento e che sia stabilito, alla luce di elementi oggettivi forniti dalle autorità tributarie, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione s’iscriveva in un’evasione, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.*

2) *Qualora abbiano l’obbligo o la facoltà di sollevare d’ufficio i motivi di diritto relativi a una norma imperativa del diritto nazionale, i giudici nazionali sono tenuti a fare altrettanto con riferimento a una norma del diritto dell’Unione come quella che impone alle autorità e ai giudici nazionali di negare il beneficio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto ove sia dimostrato, alla luce*

di elementi oggettivi, che tale diritto è invocato fraudolentemente o abusivamente. Spetta a tali giudici, nella valutazione del carattere fraudolento o abusivo della pretesa di esercitare il diritto a detrazione, interpretare il diritto nazionale quanto più possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva 2006/112, così da realizzare il risultato perseguito da quest'ultima; ciò esige che essi facciano tutto quanto di loro competenza prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i suoi stessi criteri ermeneutici.

3) La direttiva 2006/112, segnatamente il suo articolo 242, richiedendo a ogni soggetto passivo di tenere una contabilità sufficientemente dettagliata ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e del relativo controllo da parte dell'amministrazione tributaria, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che lo Stato membro interessato, nei limiti previsti dall'articolo 273 della stessa direttiva, imponga a ogni soggetto passivo di osservare in proposito la totalità delle norme contabili nazionali conformi ai principi contabili internazionali, purché i provvedimenti adottati in tal senso non vadano al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi di assicurare l'esatta riscossione dell'imposta e di evitare l'evasione. A tale riguardo, la direttiva 2006/112 osta a una disposizione nazionale secondo la quale il servizio è considerato prestato nel momento in cui ricorrono le condizioni per il riconoscimento dei proventi della prestazione

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
13 febbraio 2014

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell'informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Collegamenti Internet (“collegamenti cliccabili”) tramite i quali si accede ad opere protette»

Nella causa **C-466/12**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dallo Svea hovrätt (Svezia), con decisione del 18 settembre 2012, pervenuta in cancelleria il 18 ottobre 2012, nel procedimento

Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman,
Pia Gadd contro Retriever Sverige AB

LA CORTE
dichiara

1) L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che non costituisce un atto di comunicazione al pubblico, ai sensi di tale disposizione, la messa a disposizione su un sito Internet di collegamenti cliccabili verso opere liberamente disponibili su un altro sito Internet.

2) L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro possa stabilire una maggiore tutela dei titolari del diritto d'autore, includendo nella nozione di comunicazione al pubblico più forme di messa a disposizione di quelle disposte da tale articolo.

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
13 febbraio 2014

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Disegni e modelli comunitari – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Articoli 7, paragrafo 1, 11, paragrafo 2, 19, paragrafo 2, 88 e 89, paragrafo 1, lettere a) e d) – Modello comunitario non registrato – Protezione – Divulgazione al pubblico – Novità – Azione per contraffazione – Onere della prova – Prescrizione – Decadenza – Diritto applicabile»

Nella causa **C-479/12**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione del 16 agosto 2012, pervenuta in cancelleria il 25 ottobre 2012, nel procedimento

H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG contro
Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH,

LA CORTE
dichiara

1) L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, va interpretato nel senso che può ritenersi che un disegno o modello non registrato poteva ragionevolmente essere conosciuto, nel corso della normale attività commerciale, dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell'Unione europea, qualora fossero state distribuite illustrazioni di tale disegno o modello a commercianti che operano in tale settore, ove la relativa valutazione spetta al tribunale dei disegni e modelli comunitari alla luce delle circostanze della controversia ad esso sottoposta.

2) L'articolo 7, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 6/2002 va interpretato nel senso che può ritenersi che un disegno o modello non registrato, pur essendo stato rivelato a terzi senza vincolo esplicito o implicito di riservatezza, non poteva, nel corso della normale attività commerciale, essere ragionevolmente conosciuto dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell'Unione europea, qualora fosse stato divulgato a un'unica impresa appartenente a detto settore oppure fosse stato esposto solo nei locali espositivi di un'impresa situata al di fuori del territorio dell'Unione, ove la relativa valutazione spetta al tribunale dei disegni e modelli comunitari alla luce delle circostanze della controversia ad esso sottoposta.

3) L'articolo 19, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 6/2002 va interpretato nel senso che al titolare di un disegno o modello protetto incombe l'onere di provare che l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di tale disegno o modello. Tuttavia, se il tribunale dei disegni o modelli comunitari dichiara che il fatto di far sostenere tale onere a detto titolare è tale da rendere impossibile o eccessivamente difficile la produzione della prova, questi è tenuto, per garantire il rispetto del principio di effettività, a ricorrere a tutti i mezzi processuali messi a sua disposizione dal diritto nazionale per rimediare a tale difficoltà, ivi comprese, eventualmente, le regole di diritto interno che prevedono un temperamento o un'attenuazione dell'onere della prova.

4) La prescrizione e la decadenza opponibili in sede di difesa all'azione esercitata ai sensi degli articoli 19, paragrafo 2, e 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 6/2002 sono disciplinate dal diritto nazionale, che deve essere applicato nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.

5) L'articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002 va interpretato nel senso che le domande di distruzione dei prodotti in contraffazione sono disciplinate dalla legge dello Stato membro in cui sono stati compiuti gli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione, compreso il suo diritto internazionale privato. Le domande intese al risarcimento del danno risultante dalle attività

dell'autore di tali atti e al conseguimento, ai fini della determinazione del danno medesimo, di informazioni relative a dette attività, sono disciplinate, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento stesso, dal diritto nazionale, compreso il diritto internazionale privato, del tribunale dei disegni e modelli comunitari adito.

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

13 febbraio 2014

«Inadempimento di uno Stato – Licenziamenti collettivi – Nozione di “lavoratori” – Esclusione dei “dirigenti” – Direttiva 98/59/CE – Articolo 1, paragrafi 1 e 2 – Violazione»

Nella causa **C-596/12**, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, proposto il 20 dicembre 2012, Commissione europea, ricorrente, contro Repubblica italiana, convenuta

LA CORTE
dichiara e statuisce

1) Avendo escluso, mediante l'articolo 4, paragrafo 9, della legge del 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro, la categoria dei «dirigenti» dall'ambito di applicazione della procedura prevista dall'articolo 2 della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

13 febbraio 2014

«Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Contributo all'acquisto o al noleggio di decoder digitali – Decisione della Commissione che dichiara un regime di aiuti illegale e incompatibile con il mercato interno – Recupero – Quantificazione dell'importo da recuperare – Ruolo del giudice nazionale – Presa in considerazione, da parte del giudice nazionale, di prese di posizione della Commissione nell'ambito dell'esecuzione della sua decisione – Principio di leale cooperazione»

Nella causa **C-69/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale civile di Roma (Italia), con ordinanza del 19 novembre 2012, pervenuta in cancelleria l'11 febbraio 2013, nel procedimento

Mediaset SpA contro Ministero dello Sviluppo economico

LA CORTE
dichiara

1) *Se, al fine di garantire l'esecuzione di una decisione della Commissione europea che dichiara un regime di aiuti illegale e incompatibile con il mercato interno e ingiunge il recupero degli aiuti in questione, ma che non identifica i singoli beneficiari di tali aiuti e non determina con precisione gli importi da restituire, il giudice nazionale si trova vincolato da tale decisione, di contro lo stesso non è vincolato dalle prese di posizione della suddetta istituzione nell'ambito dell'esecuzione della decisione in questione. Tuttavia, considerato il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, il giudice nazionale deve tenere conto di tali prese di posizione come elemento di valutazione nell'ambito della controversia di cui è investito.*

2) *Il giudice nazionale, in sede di determinazione esatta degli importi degli aiuti da recuperare e qualora la Commissione europea, nella sua decisione che dichiara un regime di aiuti illegale e incompatibile con il mercato interno, non abbia identificato i singoli beneficiari di tali aiuti né determinato con precisione gli importi da restituire, può concludere, senza con ciò rimettere in discussione la validità della decisione della Commissione europea né l'obbligo di restituzione degli aiuti in questione, che l'importo dell'aiuto da restituire è pari a zero quando ciò derivi dai calcoli effettuati sulla base dell'insieme degli elementi rilevanti portati alla sua conoscenza.*

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
27 febbraio 2014

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 27, paragrafo 2 – Litispendenza – Articolo 24 – Proroga di competenza – Accertamento della competenza del primo giudice adito per effetto della comparizione senza contestazione delle parti o dell'adozione di una decisione definitiva»

Nella causa **C-1/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Francia), con decisione del 19 dicembre 2012, pervenuta in cancelleria il 2 gennaio 2013, nel procedimento

Cartier parfums – lunettes SAS, Axa Corporate Solutions assurances SA contro Ziegler France SA, Montgomery Transports SARL, Inko Trade s. r. o., Jaroslav Matěja, Groupama Transport

LA CORTE
dichiara

L'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, fatta salva l'ipotesi in cui il giudice successivamente adito disponga di competenza esclusiva in forza di tale regolamento, la competenza del giudice precedentemente adito deve essere considerata accertata, ai sensi di detta disposizione, qualora detto giudice non abbia declinato d'ufficio la propria competenza e nessuna delle parti l'abbia contestata anteriormente o fino al momento della presa di posizione considerata, dal rispettivo ordinamento processuale nazionale, quale primo atto difensivo nel merito, presentato dinanzi al giudice medesimo.

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
27 febbraio 2014

«Rinvio pregiudiziale – Diritto delle imprese – Raccomandazione 2003/361/CE – Definizione

delle microimprese, piccole e medie imprese – Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari – Imprese collegate – Nozione di “gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto”»

Nella causa **C-110/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesfinanzhof (Germania), con decisione del 20 dicembre 2012, pervenuta in cancelleria il 7 marzo 2013, nel procedimento

HaTeFo GmbH contro Finanzamt Haldensleben

LA CORTE
dichiara

L’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, delle piccole e medie imprese, deve essere interpretato nel senso che possono essere considerate «collegate», ai sensi di detto articolo, le imprese per le quali l’analisi delle reciproche relazioni giuridiche ed economiche riveli che costituiscono, tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, un’entità economica unica, anche qualora non intrattengano formalmente nessuna delle relazioni elencate all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, dello stesso allegato.

Sono ritenute agire di concerto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, del medesimo allegato le persone fisiche che si coordinano per esercitare sulle decisioni commerciali delle imprese interessate un’influenza che esclude che queste ultime possano essere considerate economicamente indipendenti l’una dall’altra. La realizzazione di questa condizione dipende dalle circostanze di specie, senza essere necessariamente subordinata alla sussistenza di rapporti contrattuali tra tali persone e neppure alla constatazione dell’intento, da parte loro, di aggirare la definizione di microimprese, di piccole e medie imprese contenuta nella raccomandazione in parola.

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

27 febbraio 2014

«Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Assegni familiari – Articoli 77 e 78 –

Prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite e prestazioni per orfani – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Prestazioni familiari – Articolo 67 – Familiari residenti in un altro Stato membro – Nozione di “pensione” – Titolare di una pensione concessa, in forza della normativa tedesca, per l’educazione dei figli dopo il decesso dell’ex coniuge (“Erziehungsrente”»

Nella causa **C-32/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sozialgericht Nürnberg (Germania), con decisione del 28 dicembre 2012, pervenuta in cancelleria il 22 gennaio 2013, nel procedimento

Petra Würker contro Familienkasse Nürnberg

LA CORTE
dichiara

1) *L’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, deve essere interpretato nel senso che una prestazione come la pensione per l’educazione dei figli prevista all’articolo 47, paragrafo 1, del sesto libro del codice della sicurezza sociale (Sozialgesetzbuch, Sechstes Buch), concessa, in caso di decesso, all’ex coniuge del defunto ai fini dell’educazione dei figli di questo ex coniuge, non può essere assimilata a una «pensione o [a] una rendita di vecchiaia, di invalidità, di infortunio sul lavoro, o di malattia professionale», ai sensi di detta disposizione del medesimo regolamento.*

2) *L’articolo 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che una prestazione come la pensione per l’educazione dei figli prevista all’articolo 47, paragrafo 1, del sesto libro del codice della sicurezza sociale rientra nella nozione di «pensione», ai sensi di detto articolo 67.*

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
27 febbraio 2014

«Direttiva 2001/29/CE – Diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione – Nozione di “comunicazione al pubblico” – Diffusione di opere nelle stanze di un istituto termale – Effetti diretti delle disposizioni della direttiva – Articoli 56 TFUE e 102 TFUE – Direttiva 2006/123/CE – Libera prestazione dei servizi – Concorrenza – Diritto esclusivo di gestione collettiva dei diritti d'autore»

Nella causa **C-351/12**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Krajský soud v Plzni (Repubblica ceca), con decisione del 10 aprile 2012, pervenuta in cancelleria il 24 luglio 2012, nel procedimento OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o.s. contro Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.

LA CORTE
dichiara

1) *L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro la quale esclude il diritto degli autori di autorizzare o di vietare la comunicazione delle loro opere, da parte di un istituto termale operante come un'impresa commerciale, mediante la distribuzione deliberata di un segnale nelle stanze dei pazienti di tale istituto a mezzo di un apparecchio televisivo o radiofonico. L'articolo 5, paragrafi 2, lettera e), 3, lettera b), e 5, della medesima direttiva non è tale da incidere su detta interpretazione.*

2) *L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che non può essere fatto valere da un ente di gestione collettiva dei diritti d'autore in una controversia tra privati ai fini della disapplicazione della normativa di uno Stato membro contraria a tale disposizione. Il giudice cui venga sottoposta una tale controversia è tuttavia obbligato ad interpretare la suddetta regolamentazione quanto più possibile alla luce del testo e della finalità della medesima disposizione per giungere a una soluzione conforme all'obiettivo perseguito da quest'ultima.*

3) *L'articolo 16 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché gli articoli 56 TFUE e 102 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che riservi l'esercizio della gestione collettiva dei diritti d'autore relativi a talune opere protette, nel proprio territorio, ad un unico ente di gestione collettiva dei diritti d'autore e, così facendo, impedisca all'utilizzatore di tali opere, quale l'istituto termale di cui trattasi nel procedimento principale, di beneficiare dei servizi forniti da un ente di gestione stabilito in un altro Stato membro.*

Tuttavia, l'articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che costituiscono indizi di un abuso di posizione dominante il fatto che il suddetto ente di gestione imponga, per i servizi da esso prestati, tariffe sensibilmente più elevate di quelle praticate negli altri Stati membri, purché il confronto dei livelli delle tariffe sia stato effettuato su base omogenea, o che pratici prezzi eccessivi, privi di ogni ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione fornita.

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
27 febbraio 2014

«Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEASR – Sostegno allo sviluppo rurale – Riduzione o soppressione dei pagamenti in caso di inadempienza alle regole di condizionalità – Nozione di “inadempienza intenzionale”»

Nella causa **C-396/12**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Raad van State (Paesi Bassi) con decisione del 25 luglio 2012, pervenuta in cancelleria il 27 agosto 2012, nel procedimento A.M. van der Ham, A.H. van der Ham-Reijersen van Buuren contro College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

LA CORTE
dichiara

1) *La nozione di «inadempimento intenzionale», ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.*

796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e di «inadempienza intenzionale», ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, dev'essere interpretata nel senso che essa richiede la violazione delle regole relative alla condizionalità da parte del beneficiario di un aiuto che persegua una situazione di inadempienza a dette regole o che, senza perseguire una tale situazione, accetti l'eventualità che essa possa verificarsi. Il diritto dell'Unione non osta a una disposizione nazionale che, al pari di quella di cui al procedimento principale, conferisce un valore probatorio elevato al criterio dell'esistenza di una politica stabile di lunga durata, purché il beneficiario dell'aiuto abbia la possibilità, se del caso, di fornire la prova dell'assenza di elementi intenzionali nel suo comportamento.

2) Gli articoli 67, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 e 23 del regolamento n. 1975/2006 devono essere interpretati nel senso che, nell'ipotesi di una violazione dei requisiti relativi alla condizionalità da parte di un terzo che esegue lavori su incarico di un beneficiario dell'aiuto, detto beneficiario può essere ritenuto responsabile di tale violazione qualora abbia agito intenzionalmente o con negligenza in sede di scelta del terzo, di controllo esercitato su quest'ultimo oppure di istruzioni che gli sono state fornite, e ciò a prescindere dall'intenzionalità o dalla negligenza del comportamento di detto terzo.

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
27 febbraio 2014

«Politica sociale – Direttiva 96/34/CE – Accordo quadro sul congedo parentale – Clausole 1 e 2, punto 4 – Congedo parentale a tempo parziale – Licenziamento del lavoratore senza motivo grave o adeguato – Indennità forfettaria di tutela per fruizione di un congedo parentale – Base di calcolo dell'indennità»

Nella causa **C-588/12**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'arbeidshof te Antwerpen (Belgio), con decisione del 10 dicembre 2012, pervenuta in cancelleria il 14 dicembre 2012, nel procedimento Lyreco Belgium NV contro Sophie Rogiers

LA CORTE
dichiara

La clausola 2, punto 4, dell'accordo quadro sul congedo parentale, concluso il 14 dicembre 1995, contenuto nell'allegato della direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 97/75/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, esaminata alla luce tanto degli obiettivi perseguiti da tale accordo quadro quanto del punto 6 della medesima clausola, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che l'indennità forfettaria di tutela dovuta ad un lavoratore che fruisce di un congedo parentale a tempo parziale, in caso di risoluzione unilaterale da parte del datore di lavoro, senza motivo grave o adeguato, del contratto di tale lavoratore assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, sia determinata sulla base della retribuzione diminuita percepita da quest'ultimo alla data del suo licenziamento.

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
27 febbraio 2014

«Direttiva 2003/9/CE – Norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri – Articolo 13, paragrafo 1 – Termini di concessione di condizioni materiali di accoglienza – Articolo 13, paragrafo 2 – Misure relative alle condizioni materiali di accoglienza – Garanzie – Articolo 13, paragrafo 5 – Fissazione e concessione di condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo – Importo dell'aiuto concesso – Articolo 14 – Modalità delle condizioni materiali di accoglienza – Saturazione delle strutture di accoglienza – Rinvio ai sistemi nazionali di protezione sociale – Fornitura delle condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici»

Nella causa **C-79/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Arbeidshof te Brussel (Belgio), con decisione del 7 febbraio 2013, pervenuta in cancelleria il 15 febbraio 2013, nel procedimento

Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers contro Selver Saciri, Danijela Dordevic, Danjel Saciri, Sanela Saciri, Denis Saciri, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Diest

LA CORTE
dichiara

1) *L'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro abbia scelto di concedere le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, questi sussidi devono essere forniti dal momento di presentazione della domanda di asilo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, di detta direttiva, e rispondere alle norme minime sancite dalle*

disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, della medesima direttiva. Tale Stato membro deve assicurare che l'importo totale dei sussidi economici che coprono le condizioni materiali di accoglienza sia sufficiente a garantire un livello di vita dignitoso e adeguato per la salute nonché il sostentamento dei richiedenti asilo, consentendo loro, in particolare, di disporre di un alloggio, tenendo conto eventualmente della salvaguardia dell'interesse delle persone portatrici di particolari esigenze, in forza delle disposizioni dell'articolo 17 della medesima direttiva. Le condizioni materiali di accoglienza previste all'articolo 14, paragrafi 1, 3, 5 e 8, della direttiva 2003/9 non sono imposte agli Stati membri qualora essi abbiano scelto di concedere tali condizioni unicamente in forma di sussidi economici. Tuttavia, l'importo di questi sussidi deve essere sufficiente a consentire ai figli minori di convivere con i genitori in modo da poter mantenere l'unità familiare dei richiedenti asilo.

2) *La direttiva 2003/9 deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che gli Stati membri, in caso di saturazione delle strutture d'alloggio destinate ai richiedenti asilo, possano rinviare questi ultimi verso organismi appartenenti al sistema generale di assistenza pubblica, purché tale sistema garantisca ai richiedenti asilo il rispetto delle norme minime previste da detta direttiva.*



Corte Suprema di Cassazione
Centro Elettronico di Documentazione
Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour
00193 - Roma